



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LE ESIGENZE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE DI DURATA BIENNALE

CIG n. 4707689BD9

CUP n. B39E12001270009

TRA

L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione – p.zza A. Moro, 33/a, Bari, codice fiscale n. 93402500727, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. Giancarlo Piccirillo, nato a Bari il 10.10.1975 in qualità di Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della direzione generale di Pugliapromozione (nel seguito per brevità anche “**Pugliapromozione**”)

E

- la ditta (prima in graduatoria) _____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”).

E

- la ditta (seconda in graduatoria) _____, (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

E

- la ditta (terza in graduatoria) _____, (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) Che Pugliapromozione ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ del _____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, del D. L.vo. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio e fornitura di materiale tipografico per un impegno complessivo di € 1.600.000,00 i.e. per due anni;

b) che i **Fornitori** che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e di accettare di praticare i prezzi



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

indicati dal listino offerta presentata dal primo in graduatoria, che si allega al presente accordo, per farne parte integrante e sostanziale;

c) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per **Pugliapromozione** nei confronti dei **Fornitori** in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento delle singole prestazioni finalizzate all'invio di apposite lettere d'ordine nelle quali verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di lavorazioni da eseguire, le quantità, ecc.;

d) che le singole lettere d'ordine verranno concluse a tutti gli effetti tra **Pugliapromozione** ed i **Fornitori** risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro, in base alle modalità ed i termini in esso indicato e relativi Allegati;

e) che i **Fornitori** dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che ciascun **Fornitore**, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da **Pugliapromozione**, da una parte, ed i **Fornitori**, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative alle lettere d'ordine che verranno emesse per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Fornitore: ciascun aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Lettera d'ordine: il singolo ordinativo di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica di **Pugliapromozione** dovrà inviare ai **Fornitori** per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nella lettera d'ordine, di volta in volta, verranno specificate le effettive caratteristiche tipografiche e il numero delle copie da stampare dei volumi o prodotti editoriali, le modalità di allestimento ove previsto, di confezionamento e di spedizione, nonché i prezzi unitari di ogni prodotto ed il prezzo complessivo dell'ordine ogni fornitura richiesta al **Fornitore** così come indicati nell'allegato **Capitolato Tecnico**.

Articolo 2 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara, il disciplinare e le manifestazioni di volontà degli Operatori economici di accettare di fornire le prestazioni di cui al Capitolato tecnico praticando gli stessi prezzi unitari offerti

dal primo in graduatoria, ~~e~~ ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro il Capitolato Tecnico (allegato 1)

L'esecuzione dell' Accordo quadro è regolata ordinatamente, in successione complementare:

- dal D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- dalle disposizioni del codice civile.

Le singole lettere d'ordine saranno regolate dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Articolo 3 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di Pugliapromozione delle singole lettere d'ordine e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto di esse.

Il presente Accordo Quadro è concluso con i **Fornitori** aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad eseguire le prestazioni di volta in volta indicate nelle singole lettere d'ordine basate sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Ciascun **Fornitore**, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei servizi e fornitura di materiale tipografico fino al raggiungimento di € 1.600.000,00 i.e. quale budget previsto per l'intera durata del contratto pari ad anni due.

Articolo 4 Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare le lavorazioni mediante l'invio ai **Fornitori** delle lettere d'ordine.

Durante l'arco temporale di cui sopra l'Ufficio Comunicazione di Pugliapromozione competente potrà emettere singole lettere d'ordine di esecuzione dei servizi.

Articolo 5 Responsabile del servizio

Per l'esecuzione del presente Accordo Quadro i Responsabili del servizio nominati dai **Fornitori** sono:

il sig _____ per la _____ (tel. _____ e-mail _____);
il sig _____ per la _____ (tel. _____ e-mail _____);
il sig _____ per la _____ (tel. _____ e-mail _____);



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

Articolo 6 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato da Pugliapromozione, è la dott.ssa Irenella Sardone (tel. 080.5242361 e-mail i.sardone@viaggiareinpuglia.it).

Articolo 7 Prezzi e importo dell'Accordo Quadro

I **Fornitori** si obbligano ad eseguire le lavorazioni e le forniture indicate nel Capitolato tecnico secondo i termini e le modalità in esso specificati e a praticare i prezzi unitari indicati nell'offerta economica presentata dal primo in graduatoria.

Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti s'intendono comprensivi di tutte quelle attività di tipo grafico, che siano connesse al ciclo di stampa e propedeutiche alla finalizzazione del file di stampa, come coloritura, ritocchi, ridimensionamento e d'impaginazione degli elaborati grafici e/o dei dati forniti dall'Amministrazione nei modi stabiliti dal capitolato tecnico.

I predetti prezzi comprendono altresì la realizzazione di prove colore certificate delle pellicole necessarie per la stampa offset, di tutto il materiale cartaceo, degli inchiostri, il confezionamento, piegatura, brossura, allestimento (ove previsto), il facchinaggio, il trasporto e la consegna a destinazione dei prodotti grafici realizzati presso le sedi che verranno indicate dalla competente Stazione appaltante. La prestazione di cui al presente appalto, viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra della misura vigente al momento della resa delle prestazioni.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

Nel predetto capitolato tecnico sono state previste tutte le lavorazioni che potrebbero essere richieste da Pugliapromozione per le proprie attività per la durata di due anni.

Alcune lavorazioni, anche se previste, potrebbero non essere richieste nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è di **€ 1.600.000,00 (euro unmilseicentomila/00) I.V.A. esclusa per la durata di due anni.**

Il predetto importo deriva da finanziamento europeo, ed è inserito nel programma triennale di promozione turistica 2012-2014.

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro a ciascun **Fornitore** sarà corrisposto l'importo determinato dalle effettive lavorazioni eseguite e dall'effettivo numero di pagine stampate e spedite, restando ferma in ogni caso la necessità di garantire l'equilibrio tra prestazioni richieste agli operatori economici.

Articolo 8 Ordine di priorità

A norma dell'art. 59, comma 7, D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., tenuto conto che ciascun **Fornitore** che aderisce all'Accordo quadro deve eseguire le lavorazioni al medesimo prezzo, pari a quello ottenuto applicando i prezzi offerti dall'operatore che ha proposto l'offerta più bassa, la scelta del contraente per ciascun prodotto editoriale sarà effettuata secondo un criterio di rotazione tra gli operatori aderenti all'Accordo quadro, secondo un ordine decrescente a partire da quello che ha offerto il prezzo più basso.



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

L'invio degli ordini di stampa dei prodotti editoriali da realizzare sarà effettuato sulla base di un programma predisposto dal competente direttore dell'esecuzione il quale si riserva la facoltà di ordinare ad un singolo **Fornitore** anche la realizzazione di più prodotti editoriali.

Pugliapromozione si riserva, comunque, la facoltà di inviare singole lettere d'ordine al **Fornitore** parte dell'Accordo quadro che segue in graduatoria, nei seguenti casi:

- in relazione a proprie specifiche esigenze;
- in caso di grave inadempienza del fornitore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della singola lettera d'ordine;
- per il venir meno delle capacità produttive dell'operatore economico, opportunamente documentate e comunicate.

Articolo 9 Obbligazioni generali dei Fornitori

Sono a carico dei **Fornitori** tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione contrattuale.

I **Fornitori** si obbligano ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e nelle lettere d'ordine, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico; in ogni caso, i **Fornitori** si obbligano ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dei **Fornitori**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Capitolato tecnico, ed i **Fornitori** non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di **Pugliapromozione**, assumendosene ogni relativa alea.

Ciascun **Fornitore** si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutti i macchinari ed il personale, munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al Capitolato tecnico e degli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
- non opporre a **Pugliapromozione** qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- manlevare e tenere indenne **Pugliapromozione** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro e delle singole lettere d'ordine non sono affidati ai **Fornitori** in via esclusiva, pertanto Pugliapromozione, può affidare i servizi anche a soggetti terzi, diversi dai medesimi **Fornitori**, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

Ciascun **Fornitore** ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Pugliapromozione per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 14, ciascun **Fornitore** ha l'obbligo di:

- comunicare a Pugliapromozione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- comunicare a Pugliapromozione ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Articolo 11 Penali

Qualora il **Fornitore** non dovesse rispettare nell'esecuzione delle lavorazioni i termini di tempo indicati nel Capitolato Tecnico e nelle singole lettere d'ordine, Pugliapromozione potrà applicare una penale giornaliera **dello 0,1%** dell'importo complessivo relativo alle lettere d'ordine inviate al **Fornitore** inadempiente e riscontrate positivamente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al **Fornitore** per iscritto da Pugliapromozione.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Pugliapromozione, il **Fornitore** dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al **Fornitore** le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il **Fornitore** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Pugliapromozione potrà applicare a ciascun **Fornitore** penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) I.V.A. esclusa del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni

Pugliapromozione non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di **Euro 10,00**.

Articolo 12 Cauzione

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dalle successive lettere d'ordine ciascun **Fornitore** con la stipula del presente Accordo Quadro, ha prestato una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. :



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

- All. 4)
- **ditta** _____ polizza n. _____ di euro _____ (euro _____)
 _____) del _____ rilasciata da _____ -
 agenzia _____;
 - **ditta** _____ polizza n. _____ di euro _____ (euro _____)
 _____) del _____ rilasciata da _____ -
 agenzia _____;
 - **ditta** _____ polizza n. _____ di euro _____ (euro _____)
 _____) del _____ rilasciata da _____ -
 agenzia _____;

La garanzia relativamente a ciascun **Fornitore** opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e delle singole lettere d'ordine e sarà svincolata previa deduzione di eventuali crediti di Pugliapromozione verso ciascun **Fornitore** a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

Articolo 13 Risoluzione

In caso di inadempimento del **Fornitore** anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Pugliapromozione, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del **Fornitore** inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del **Fornitore** per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che **Pugliapromozione**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al **Fornitore** con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al **Fornitore** inadempiente, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
- b) qualora il **Fornitore** offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di apposite lettere d'ordine, servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

c) qualora il **Fornitore** offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di apposite lettere d'ordine, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;

d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11 del presente Accordo Quadro;

Peraltro, in caso di risoluzione anche di una sola delle lettere d'ordine, **Pugliapromozione** si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al **Fornitore** nei confronti del quale è stata risolta la singola lettera d'ordine.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione delle singole lettere d'ordine a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il **Fornitore** si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Pugliapromozione.

In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o della/e lettere d'ordine, Pugliapromozione per quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della/e lettere d'ordine risolte/e. In ogni caso, resta fermo il diritto di Pugliapromozione al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione il **Fornitore** ha diritto al pagamento da parte di Pugliapromozione delle prestazioni eseguite relative alle singole lettere d'ordine, purché eseguita correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico,

Articolo 14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

I prezzi offerti di cui all'allegato Capitolato tecnico devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dell'accordo Quadro, senza che i **Fornitori** possano pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo quadro nonché delle successive lettere d'ordine. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio dei **Fornitori**, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a Pugliapromozione e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

I **Fornitori** si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I **Fornitori** si obbligano ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. Pugliapromozione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al **Fornitore** delle inadempienze ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una trattenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che il **Fornitore** si sia posto in regola.



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

Articolo 15 Riservatezza

Ciascun **Fornitore** dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In particolare ciascun **Fornitore** dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta da Pugliapromozione, anche attraverso la messa a disposizione, per le trasmissioni di file, di un'area FTP ad accesso riservato;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili a ciascun **Fornitore** e/o ai suoi dipendenti, il **Fornitore** stesso sarà tenuto a risarcire Pugliapromozione degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.

Articolo 16 Verifica di conformità

Alla consegna delle lavorazioni o delle forniture oggetto delle singole lettere d'ordine da parte del **Fornitore**, Pugliapromozione, a mezzo dei propri incaricati a ricevere la merce, procederà a verifica di conformità, al fine di accertare la rispondenza di tutte le pattuizioni contrattuali nonché delle eventuali varianti debitamente approvate.

Qualora dalla verifica della conformità dovesse risultare che le prestazioni della Società non siano state eseguite a perfetta regola d'arte o che siano comunque difettose, anche in termini quantitativi, Pugliapromozione ha facoltà di:

- non procedere a pagamento, in tutto o in parte, della fornitura consegnata, senza che il **Fornitore** possa avanzare alcuna pretesa. In quest'ultimo caso, il **Fornitore** dovrà immediatamente provvedere al ritiro della fornitura difettosa e sostituirla a proprie spese. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente art. 11 per il mancato rispetto dei termini di tempo. In caso di rifiuto da parte del **Fornitore**, Pugliapromozione procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 14, salva ogni altra azione per il risarcimento di ulteriori danni;
- accettare la fornitura difettosa, invitando il **Fornitore** a provvedere a propria cura e spese a eseguire quanto necessario per eliminare la manchevolezza riscontrata. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente art. 11 per il mancato rispetto dei termini di tempo;



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

- accettare la fornitura difettosa, applicando una penalità fino a un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.

Articolo 17 Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento delle singole lavorazioni e forniture previste nelle specifiche lettere d'ordine, sarà effettuato dopo l'attestazione, da parte del responsabile dell'esecuzione di Pugliapromozione, di conformità della fornitura alle caratteristiche richieste, previa presentazione di regolari fatture in duplice esemplare.

Le fatture devono essere emesse ad ultimazione di tutte le lavorazioni previste in ciascuna lettera d'ordine ed eventuali successive lettere d'integrazione, nonché dopo l'avvenuta consegna presso i punti di destinazione determinati nelle medesime lettere d'ordine.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite a: Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione Direzione Generale – p.zza A. Moro, 33/A Bari - o in formato elettronico a: bilancio@viaggiareinpuglia.it

Le fatture che saranno emesse dovranno obbligatoriamente e tassativamente, riportare quanto indicato nelle lettere d'ordine, nonché le seguenti specificazioni:

gli estremi della lettera d'ordine e delle successive richieste e/o integrazioni;

le singole voci del prodotto richiesto

i rispettivi prezzi unitari con riferimento preciso al Capitolato tecnico, all'offerta economica e alle voci esplicitate nella lettera d'ordine o successive lettere d'integrazione inerenti;

i quantitativi richiesti da ciascuna lettera d'ordine;

Il codice CIG ed il codice CUP, nonché la seguente dicitura “Iniziativa finanziata con fondi dell'U.E.”

In allegato alla fattura, il fornitore dovrà tassativamente ed obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:

La copia dei documenti di trasporto, siglato e vistato per accettazione dall'incaricato di Pugliapromozione che riceve la fornitura chiesta dalla lettera d'ordine,

N. due campioni giustificativi di ogni esemplare oggetto delle lettere d'ordine (n.b. nel caso di maxiformato sono richiesti rendering foto).

Qualora le fatture non riportino le su elencate indicazioni, Pugliapromozione non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla la Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, e comunque entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione.

Si precisa, in ogni caso, che la liquidazione sarà subordinata alla reale e concreta disponibilità di cassa da parte di questa amministrazione.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile a Pugliapromozione, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.

Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D. L.vo n. 231 del 9.10.2002.

Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

Il predetto termine si intende sospeso per il tempo necessario per l'acquisizione, da parte di Pugliapromozione, della documentazione prevista dall'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come disciplinato dalle circolari n. 28 del 6.8.2007 e n. 29 del 4.9.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della ragioneria dello Stato.

I termini di pagamento si intendono sospesi per il periodo necessario all'ottenimento, da parte di Pugliapromozione, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Società.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ciascun **Fornitore** assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare sugli stessi sono stati comunicati da ciascun **Fornitore** parte dell'Accordo quadro (società _____ nota del _____, società _____ nota del _____, società _____ nota del _____).

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata a Pugliapromozione a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante del **Fornitore** allegando copia fotostatica del documento d'identità.

Il **Codice Identificativo Gara (CIG)** da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: n. **4707689BD9**

Il presente Accordo quadro è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 19 Foro competente

Per ogni controversia tra il **Fornitore** e **Pugliapromozione** in dipendenza del presente accordo quadro nonché delle successive lettere d'ordine, ciascun **Fornitore** elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Bari a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

Articolo 20 Clausola finale

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle singole lettere d'ordine non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Bari, / /2012

Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

Ditta _____

Ditta _____

Ditta _____

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., le Società sottoscritte dichiarano di conoscere e di approvare specificatamente le disposizioni e le condizioni degli articoli seguenti - Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata), Articolo 9 (Obbligazioni generali dei Fornitori), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione), Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 15 (Riservatezza);; Articolo 16 (Collaudo); Articolo 17 (Modalità di fatturazione e pagamento); Articolo 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 19 (Foro competente); Articolo 20 (Clausola finale).

Bari, / /2012

Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione

Ditta _____



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007 - 2013
Asse IV Linea 4.1 Azione 4.1.2

Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

P.O. FERS PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 - AZIONE 4.1.2 – ATTIVITA' C - D

PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE” - Annualità 2012

“MEDIA PLANNING E PRODUZIONE DI MATERIALI EDITORIALI” – CUP B39E12001270009

All. 4)

Ditta _____

Ditta _____